

Sulla Gazzetta Ufficiale UE del 22 novembre 2011 è stato pubblicato il **nuovo Regolamento UE N. 1169/2011** relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il Regolamento entra in vigore dal ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, ma occorre attendere il **13 dicembre 2014** per la sua obbligatorietà, ad eccezione dei requisiti della designazione delle carni macinate che decorrono dal **10 gennaio 2014** e, della dichiarazione nutrizionale che decorrono dal **13 dicembre 2016** salvo, quest'ultimo caso, di applicarlo prima del 13 dicembre 2014 su base volontaria rispettando le prescrizioni del Regolamento.

Le novità introdotte sono molteplici e possono essere distinte in novità di **principio** e di **requisiti puntuali**. Relativamente alla prima categoria il Legislatore ha introdotto il *principio dell'elevato livello di protezione dei consumatori* in materia di informazioni che si estende a tutti gli operatori del settore alimentare della catena alimentare, obbligandoli a fornire ai consumatori finali informazioni qualitativamente idonee per effettuare scelte consapevoli.

Passando alle novità dei requisiti puntuali dell'informazione, il Legislatore ha dato ampio spazio alla responsabilità delle informazioni sugli alimenti. L'articolo 8 stabilisce che il responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione. Tale operatore ha la responsabilità di assicurare la presenza e l'esattezza delle informazioni, conformemente alla normativa.

Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento 1169/2011, per gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività, senza imballaggio, imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni sugli allergeni devono essere rese disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.

Più in particolare, in relazione alle informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze, così come elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011, qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o

ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste. Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.

L'obbligo di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento sopra citato, sarà considerato assolto anche nei seguenti casi:

1. L'operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: *“le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”*;
2. l'operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo : *“per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”*.

**È comunque necessario che, in ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, le informazioni dovute ai sensi del Regolamento 1169/2011, risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto.**

La scelta circa la modalità da utilizzare per render edotto il consumatore finale è rimessa alla discrezionalità dell'operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale. L'operatore, nel predisporre l'informativa scritta necessaria per adempiere all'obbligo di cui sopra, dovrà, inoltre, essere libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune. Ciò potrà avvenire per esempio evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che, contestualmente, individui le preparazioni che le contengono, o secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l'informazione corretta al consumatore.

Le sanzioni??

È stata chiarita la questione dell'assenza di sanzioni per le infrazioni del nuovo Regolamento sull'etichettatura (Regolamento UE 1169/11): lo spiega, senza ombra di dubbio o spazio per interpretazioni, una Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2015.

Ecco alcune delle principali sanzioni (vedi Allegato). Come ben si sa, i Regolamenti europei non possono contenere indicazioni in merito al regime sanzionatorio che rimane una decisione a carico di ogni Stato membri dell'Unione. Nonostante il D. Lgs 109/92 non sia stato abrogato, molti confidavano nell'assenza delle sanzioni del Regolamento europeo per prendere tempo. Il principio dietro questo ragionamento è il seguente: a fronte di una norma a carattere "superiore" come è un Regolamento (europeo) nei confronti di un decreto legislativo (nazionale), "vince", ovvero si deve applicare, la norma a carattere superiore. Nulla da eccepire ma bisogna anche sottolineare che quanto appena esposto è vero in caso di sovrapposizione delle due norme. Quindi, fin tanto che la normativa nazionale (in questo caso il D.lgs. 109/92) non viene modificato o abrogato, rimane in vigore per quelle parti che non trovano riscontro nel Regolamento Europeo come ad esempio il regime sanzionatorio, l'indicazione obbligatoria del lotto e le indicazioni che riguardano i prodotti non preconfezionati.